



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

Provvedimento n. 75 del 2 luglio 2018 (pubblicato il 2 luglio 2018)

Oggetto: *Procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione rete acque nere località Tre fontane, Torretta Granitola, Cartibubbo e collettamento dell'impianto di depurazione - Intervento cod. ID 33495 – Delibera CIPE n. 60/2012
CUP: B16D12000040006 - CIG: 71687553C5*

Annullamento in autotutela del Provvedimento n.20 del 07.03.2018 nella parte in cui esclude i concorrenti CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. e RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. dalle fasi successive della procedura di gara.

Il Commissario Straordinario Unico

PREMESSO

- che con il Provvedimento n.20 del 07.03.2018 del Commissario Straordinario Unico, ad esito dell'esame compiuto dal Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e riportato nei verbali di gara trasmessi con nota prot. C-CU0060 del 07/03/2018, sono stati ammessi alle fasi successive della procedura di gara in oggetto n. 14 operatori economici;
- che con il medesimo provvedimento è stata disposta l'esclusione dalle fasi successive della procedura di gara dei seguenti concorrenti:

Concorrente n.6: **CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.:** *in quanto il concorrente non ha sanato l'irregolarità riscontrata in merito alla non corretta indicazione di una terna di subappaltatori qualificati per assenza di requisiti in capo a uno dei tre soggetti indicati, avendo indicato, in sede di integrazione documentale, il nominativo di un subappaltatore che partecipa alla gara quale mandante di un costituendo RTI (Concorrente n.8), contravvenendo a quanto disposto dall'art. 105, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come integralmente richiamato dall'art. 26 del Disciplinare di affidamento;*

Concorrente n.13: **RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.:** *in quanto il concorrente non ha provveduto, entro il termine perentorio assegnato, a sanare l'irregolarità riscontrata in merito alla non corretta indicazione di una terna di subappaltatori qualificati, per assenza di requisiti in capo a due dei tre soggetti indicati, contravvenendo all'obbligo previsto dall'art. 105, comma 6, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla lex specialis di gara;*



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

CONSIDERATO

- che il concorrente RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato ricorso contro il Commissario Straordinario Unico dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, per l'annullamento del Provvedimento n.20 del 07.03.2018 *“limitatamente alla parte recante la decisione di escludere l'Impresa ricorrente dalla procedura di gara”* (ricorso num. di registro generale 724 del 2018);
- che con sentenza n.1096 del 2018 il T.A.R. Palermo ha accolto il ricorso in oggetto, deducendo la fondatezza dell'unico motivo di ricorso da parte del concorrente RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L., affermando che *“quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni”*;
- che, con la sentenza su richiamata, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha annullato il Provvedimento impugnato nella parte in cui esclude il concorrente RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- alla luce della pubblicazione della sentenza n.1096 del 2018, con nota prot. E-CU1254 del 18.06.2018 il concorrente CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. ha chiesto *“riscontro in merito al soccorso istruttorio non necessario”*;

RITENUTO

- che gli argomenti e le motivazioni della sentenza del Tar Sicilia sopra citata debbano condurre questa Stazione Appaltante ad una revisione del Provvedimento n. 20 del 7 marzo 2018, anche con riguardo all'esclusione del concorrente CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L., il quale in sede di gara, pur non avendo fornito la terna di cui all'art. 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, ha comunque indicato due possibili subappaltatori qualificati;

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

ANNULLA

- in autotutela il Provvedimento n. 20 del 07.03.2018 nella parte in cui esclude dal prosieguo della procedura di gara in oggetto i concorrenti RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. e CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. e conseguentemente



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

DETERMINA

- ad integrazione e parziale modifica del Provvedimento n. 20 del 7 marzo 2018, di ammettere alle fasi successive della procedura di gara in oggetto i seguenti concorrenti:
 - Concorrente n.1: **ALAK s.r.l.**;
 - Concorrente n.2: **RTI CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP. (mandataria) - PATO S.R.L. (mandante)**;
 - Concorrente n.3: **RTI - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONSCOOP - CELI ENERGIA S.R.L. - CEDIT S.R.L - CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL**;
 - Concorrente n.4: **RTI - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. - SIMEONE SPA - COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA - EREDI DI TEDESCO GIOVANNI SAS DI TEDESCO NICOLA & C.**;
 - Concorrente n.5: **RTI - CONSORZIO STABILE AGORAA SRL - COSPIN SRL UNIPERSONALE - ANESE SRL - GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L.**;
 - Concorrente n.6: **CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.**
 - Concorrente n.7: **CONSORZIO STABILE INFRATECH**;
 - Concorrente n.8: **RTI - CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - IDROAMBIENTE SRL**;
 - Concorrente n.9: **CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.**;
 - Concorrente n.10: **RTI - COSEDIL S.p.A. - CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOC.COOP.VA - AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE**;
 - Concorrente n.11: **IMPRESA DI COSTRUZIONE ING. MANTOVANI**;
 - Concorrente n.12: **RTI - MONACO SPA - ARI.TEL SRL**;
 - Concorrente n.13: **RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.**
 - Concorrente n.14: **RTI - RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L. - GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. - SIRTI S.P.A.**;
 - Concorrente n.15: **RTI - SITECO S.R.L. - QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI SRL**;
 - Concorrente n.16: **CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L.**

Il presente provvedimento sarà pubblicato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs.50/2016, sul profilo del committente, all'indirizzo www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
Prof. Enrico Rolle